

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga – Prime 9 settimane -
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 così come
modificato dal D.L. del 19 maggio n. 34 e dell'art. 1 del D.L. 104/2020)

Il giorno 01 settembre 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro Interacciai Spa rappresentata dal consulente del lavoro BARTOLI & ARVEDA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
- la R. S. U./R.S.A. (cognome nome degli eventuali rappresentanti dei lavoratori)
- per le OO.SS.:
 - FILCAMS CGIL rappresentata da Sig. Guglielmi;
 - FISASCAT CISL rappresentata da Sig. Demurtaas
 - UILTuCS rappresentata da Sig. Marroni

Premesso

- a) che il datore di lavoro Interacciai Spa con sede legale in REGGIO EMILIA (RE) Via Pasteur 2, codice fiscale/partita IVA 00283270353 matricola INPS n. 680128858 esercente l'attività di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati (inquadramento Inps nel settore commercio con più di 50 dipendenti), con un organico complessivo di n. 164 dipendenti;
- b) che il datore di lavoro, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 104/2020 in favore di n. 77 lavoratori dipendenti;
- c) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni ordinaria si rende necessaria per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d) che il datore di lavoro Interacciai ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- f) che i lavoratori intermittenti possono accedere, se rientranti nelle casistiche di legge, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo le indicazioni normative

tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 104/2020;
4. Le parti concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
5. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 31/08/2020 al 31/12/2020 per un massimo di 9 settimane comprese eventualmente le settimane già autorizzate dopo il 12 Luglio 2020.

6. La richiesta interesserà un numero massimo di 164 addetti di cui 7 part time e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
7. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
8. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
9. Le parti prevedono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti a carico dell'azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo.
- 10 L'erogazione dell'integrazione salariale ai lavoratori sarà effettuata attraverso il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, ex. Art 7, D. Lgs. 148/2015.
- 11 Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- 12 I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 13 L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

✕ Datore di Lavoro

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS